

Deloitte.

Con la partecipazione di:
Autorità nazionale – UAMA (MAECI)
Direzione Generale Politica Commerciale
Internazionale (MiSE)

Cristian Battistello

Director Deloitte Forensic

I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici.

Arms and dual-use goods export controls
Aggiornamenti operativi e casi pratici
Milano, 23 Novembre 2017



I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso

(...) «**Internal Compliance Programme**» anche “**Programma interno di conformità**” sono **procedure e mezzi efficaci, adeguati e proporzionati**, comprese l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione di politiche, procedure, **norme di condotta e misure di salvaguardia standardizzate** per le conformità operative, sviluppate dagli esportatori al fine di assicurare la conformità alle disposizioni nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni rilasciate (...)



(...) «**Armonizzazione delle procedure di rilascio delle licenze**: la proposta definisce le autorizzazioni e stabilisce parametri comuni per il rilascio delle licenze (ad esempio il periodo di validità), nonché le condizioni d'uso delle EUGEA (registrazione, obblighi di informazione ecc.) e delle **licenze globali (obbligo di attuare un programma interno di conformità)** (...)


La proposta non prevede eccezioni a favore delle piccole e medie imprese (PMI): per imprescindibili motivi di sicurezza, è indispensabile che le PMI rispettino gli obblighi di controllo.

Tuttavia, l'**ambito di applicazione di alcune disposizioni che potrebbero essere particolarmente onerose in termini di risorse umane e informatiche è stato limitato** per evitare oneri normativi eccessivi a carico delle PMI.

L'**obbligo per le imprese di attuare un efficace programma interno di conformità** (PIC – insieme di misure e procedure formali che garantiscono il rispetto dei controlli sulle esportazioni) **si applica principalmente in relazione alle licenze globali**, mentre le piccole imprese che non possono permettersi di sviluppare un PIC formale possono esportare nel quadro della maggior parte delle autorizzazioni generali e/o licenze specifiche

I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici

L'*Export Compliance Programme* (Programma interno di conformità) aiuta a...



I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici

L'*Export Compliance Programme* (Programma interno di conformità) – i requisiti minimi



I requisiti minimi standard di un programma di *Export Compliance*



I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici *L'Export Compliance Programme* (Programma interno di conformità) – i requisiti minimi

Governance e implementazione di un programma di Trade Compliance

- Codice di condotta con un chiaro *commitment* alla *compliance* sul commercio internazionale
- elaborazione di un processo di controllo interno che consenta di mitigare i rischi derivanti da transazioni aventi ad oggetto beni sottoposti alle normative che regolamentano l'importazione, l'esportazione, la ri-esportazione ed il trasferimento di prodotti sottoposti ad autorizzazione
- nomina di un responsabile al programma di *Export Compliance* con il compito di presidiare alla corretta applicazione della procedura elaborata dalla Società

Analisi del rischio

- attività di **assessment** che permette di identificare, in termini generali, **il grado rischio, in ambito Export Compliance**, correlato al *business* della Società. L'analisi del rischio viene inoltre effettuata anche a livello di singola transazione commerciale per individuare eventuali restrizioni normative all'esportazione, ri-esportazione o trasferimento del prodotto

Classificazione del bene

- **identificazione e classificazione** dei componenti, prodotti, beni e servizi che sono sottoposti alle normative europee, italiane, statunitensi, ecc. che regolamentano l'importazione, il trasferimento, l'esportazione e la ri-esportazione di prodotti duali

I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici *L'Export Compliance Programme* (Programma interno di conformità) – i requisiti minimi

Sistemi di verifica (*screening*) e conoscenza delle controparti:

- analisi delle controparti con particolare riguardo a: (i) **identificazione geografica e di *business* del cliente** e dell'utilizzatore finale (nel caso in cui il soggetto destinatario dei beni sia differente da colui che ha concluso la transazione) e (ii) **analisi reputazionale delle controparti** di modo da valutare l'impatto in termini di rischio di un'ipotetica transazione. Tale attività ricomprende anche la verifica **dell'inserimento del cliente e/o dell'utilizzatore finale in particolari liste di *Denied Persons*** (persone giuridiche e fisiche) che sono colpite da restrizioni o proibizioni al commercio.

Monitoraggio delle possibili transazioni con paesi sensibili:

- predisposizione di una **lista di Paesi considerati "sensibili"** ovvero di Paesi sottoposti ad embargo e/o destinatari di sanzioni e/o altre restrizioni al commercio estero da parte di organi istituzionali (governo italiano, comunità europea, Nazioni Unite, USA)
- analisi delle transazioni di beni e servizi che riguardano una controparte residente in un paese soggetto ad embargo o sanzione e predisposizione di un processo approvativo relativamente all'opportunità di avviare trattative commerciali/porre in essere transazioni con clienti residenti in tali Paesi

Informazione e Formazione

- garantire che il **personale** sia **adeguatamente informato e formato** relativamente alla normativa in materia di *Export Compliance* al fine di mitigare il rischio derivante da un'erronea o mancata applicazione della normativa in merito alla commercializzazione di prodotti duali

I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici

L'*Export Compliance Program* (Programma interno di conformità) – i requisiti minimi

Archiviazione

- garantire la corretta conservazione e archiviazione, sia in formato elettronico che cartaceo di tutta la documentazione predisposta nello svolgimento dell'attività di controllo sulle transazioni sottoposte alla normativa in ambito *Export Compliance*

Assesment e audit al programma di Export Compliance

- verifica periodica della conformità del sistema di controllo interno in materia di *Export Compliance* rispetto alle policy/procedure aziendali e alle normative applicabili

Gestione delle criticità / azioni correttive / azioni disciplinari

- gestione delle criticità emerse durante i controlli in fase di audit, dichiarate tramite segnalazioni interne oppure a seguito di interventi delle autorità competenti in materia di importazione, esportazione, ri-esportazione di prodotti duali con il fine di identificare azioni correttive e in taluni casi, ove si renda necessario, anche sanzionatorie (in particolare verso coloro che non hanno rispettato le procedure/policy aziendali)

Segnalazione di transazioni sospette

- favorire, anche mediante l'istituzione di una casella postale aziendale anonima, la possibilità di segnalare eventuali violazioni o deroghe al programma di *Export Compliance* della Società

I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici Cenni della normativa italiana in materia di prodotti *dual use* ed armamenti

Misure ispettive

L'**Autorità competente può svolgere attività di ispezione** e verifica sulle operazioni oggetto di autorizzazione sia **con riferimento alla fase *ex ante* che a quella *ex post***, al fine di accertare che la destinazione finale e l'uso finale siano conformi a quanto dichiarato in fase autorizzativa.

(Art 3. comma 1 dello schema di Decreto Legislativo per il riordino e la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso)

Autorizzazione generale dell'Unione Europea

La documentazione relativa alle **esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea** è conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni (...) e **deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente che può disporre idonea attività di ispezione e controllo (...)**.

(Art 12. dello schema di Decreto Legislativo per il riordino e la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso)



Certificazione delle imprese

Le imprese che intendono richiedere la certificazione **devono avere alle proprie dipendenze, al momento della richiesta, un dirigente responsabile dell'unità competente** per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le esportazioni di materiali d'armamento, della cui attività è personalmente responsabile.

(Art 12. D.M. 7 gennaio 2013, n. 19 – Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185)

Certificazione delle imprese

L'istanza di certificazione è presentata all'Autorità nazionale – UAMA e all'**istanza deve essere allegata:**

d) la **relazione sul Programma Interno di Conformità** o sul sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa, firmata dal legale rappresentante e controfirmata dal dirigente responsabile dell'unità competente per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le esportazioni di materiali d'armamento.

(Art 12. D.M. 7 gennaio 2013, n. 19 – Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185)

I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici

Le possibili cause di violazione delle normative

Mancata classificazione del portafoglio prodotti

Assenza di conoscenza dei programmi sanzionatori

Mancato screening delle parti

Incapacità di riconoscere i «red flags»

Insufficiente/inesistente training

Ignorare le condizioni delle licenze

Record keeping inadeguato

Mancata tutela nelle clausole contrattuali

I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici

I possibili danni in caso di violazione delle normative



I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici

Presunte violazioni del «*Cuban Assets Control Regulations, 31 C.F.R. part 515*»

Nel Febbraio 2016 la società francese **CGG Services S.A.** (già CGG Veritas S.A.) accettava di pagare la sanzione amministrativa di \$ 614.250 a seguito di violazioni del «*Cuban Assets Control Regulations, 31 C.F.R. part 515*».

Cuban Assets Control Regulations, 31 C.F.R. part 515

Nel Dicembre 2010 e nel marzo 2011 la Società francese e la controllata americana CGG Services (U.S.) Inc. esportavano pezzi di ricambio e altre attrezzature dagli Stati Uniti tramite l' «*M/V Amadeus*» e l' «*M/V Veritas Vantage*» mentre le navi operavano nelle acque territoriali di Cuba.

Dal 28 febbraio 2011 al luglio 2011, la Società Francese in 15 occasioni avrebbe esportato merci di origine statunitense da terze società alla nave «*M/V Veritas Vantage*» (13 volte) e alla nave «*M/V Princess*» mentre le navi operavano nelle acque territoriali di Cuba.

Tra settembre 2010 e febbraio 2011, Veritas Geoservices, una controllata della società Americana avrebbe effettuato cinque operazioni su richiesta della Società Francese che attenevano all'elaborazione di dati da indagini sismiche condotte nella Zona economica esclusiva di Cuba a beneficio di un'azienda cubana.

Dato che la società francese non aveva effettuato alcuna «*voluntary self-disclosure*», l'importo della sanzione amministrativa per le violazioni effettuate avrebbe potuto raggiungere il valore massimo di \$ 2.340.000.

Secondo OFAC la società francese e le sue controllate avrebbero esportato, consapevolmente, merce di origine americana in acque cubane, conoscendo l'origine di tali merci e il destino.

La **sanzione amministrativa di \$ 614 mila** veniva comminata in misura minore rispetto al valore minimo previsto per a \$ 900 mila circa, in quanto: i) le società del gruppo CGG non erano mai state oggetto, negli anni precedenti, di violazioni della normativa che regola l'esportazione e la ri-esportazione di prodotti duali; ii) la Società ed il gruppo avevano posto in essere un piano di *remediation* che aveva previsto l'implementazione di un Programma di *Export Compliance*; iii) la Società ed il gruppo avevano adeguato le proprie procedure e *policy in compliance* alle normative che regolamentano le esportazioni e riesportazioni di prodotti duali; iv) la Società ed il gruppo avevano collaborato con l'autorità americana.

I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici Presunte violazioni del «*Export Administration Regulations (EAR)*»

In data 5 giugno 2014, **Fokker Services BV**, fornitore di servizi aerospaziali con sede nei Paesi Bassi, sottoscriveva con l' «*OEE*» del «*U.S. Department of Commerce's, BIS*» un'accordo transattivo per \$ 10,5 milioni a causa delle violazioni dell' «*Export Administration Regulations (EAR)*»

Export Administration Regulations (EAR)

In data 5 giugno 2014, *Fokker Services BV (Fokker Services)*, fornitore di servizi aerospaziali con sede nei Paesi Bassi, ha stipulato con l' «*Office of Export Enforcement (OEE)*», del «*U.S. Department of Commerce's Bureau of Industry and Security (BIS)*» un'accordo transattivo per \$ 10,5 milioni. L'accordo veniva raggiunto a seguito dell'individuazione da parte dell'autorità americana esportazioni e ri-esportazioni di parti, tecnologie e servizi di aeromobili in Iran e Sudan, Paesi soggetti ad embargo da parte del governo americano.

L'accordo, che sfociava nel pagamento di una sanzione pari a \$10,5 milioni veniva raggiunto dalla società con il «*U.S. Department of Justice (DoJ)*» e il «*U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC)*».

In dettaglio il Bureau of Industry and Security aveva individuato 253 violazioni rispetto alla normativa «*Export Administration Regulations (EAR)*»; le violazioni comprendevano tra l'altro l'esportazione e la riesportazione di articoli controllati per scopi di sicurezza nazionale, tecnologia missilistica e antiterrorismo. Le violazioni, avvenute in particolar modo fra il 2005 ed il 2010, riguardavano, tra l'altro, transazioni aventi quale destinatario finale al forza militare iraniana.

L'inchiesta metteva altresì in luce come la Società, in mala fede, tentava di nascondere la destinazione finale dei prodotti anche durante le attività di *investigation* poste in essere da parte dell'autorità statunitense.

Dal 2010, *Fokker Services* cessava qualsiasi attività con i suddetti paesi sanzionati e poneva in essere un processo di implementazione di un nuovo programma di export compliance.

Fokker Services ha riconosciuto nell'ambito dell'accordo raggiunto con le autorità americane la responsabilità della propria condotta e di quella dei suoi dipendenti.

I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici

Presunte violazioni della normativa europea e nazionale

In data 30 ottobre 2014 il MISE adottava un provvedimento di «catch all», che poneva a licenza un prodotto che la Società **Alfa S.r.l.** inviava nel mondo, il Trojan RCS Galileo. La Società Alfa otteneva successivamente la sospensione della clausola di catch all, iniziava ad esportare mediante autorizzazione globale che veniva a sua volta sospesa

Export Administration Regulations (EAR)

Il 28 febbraio 2014 la ONG Privacy International inviava al Ministero dello Sviluppo Economico una lettera di denuncia concernente le attività commerciali della società Alfa Srl, riguardo operazioni di esportazione di tecnologie di sorveglianza, che sembravano destinate ad autorità governative di molte nazioni.

La tecnologia, «*Trojan RCS Galileo*», era stata appositamente sviluppata per violare le conversazioni ed i dati contenuti e veicolati da strumenti elettronici appartenenti ad uno o più soggetti, in via remota o locale. All'epoca dei fatti, il software non rientrava tra quelli sottoposti a restrizione all'esportazione ai sensi del Reg. (CE) n. 428/2009.

In data 30 ottobre 2014 fu adottato un provvedimento di «*catch all*» che poneva a licenza il prodotto che la Società esportava nel mondo. Con tale misura restrittiva si stabiliva pertanto che la società Alfa Srl doveva richiedere un'autorizzazione di esportazione al MISE per poter esportare il prodotto all'estero.

Successivamente, la società Alfa Srl inoltrava istanza di revoca in autotutela, fornendo elementi di approfondimento riguardo la propria attività aziendale ed alle misure di controllo interno e di verifica del rischio, periodicamente implementate, tra cui:

- i) la **società Alfa Srl si era dotata di un severo programma interno di monitoraggio e controllo**, che teneva conto in primis delle disposizioni di diritto comunitario ed internazionale riguardo a misure restrittive sulle esportazioni verso specifici Paesi Terzi;
- ii) la **società Alfa Srl effettuava un accurato controllo** sulle singole fasi di ogni transazione commerciale avviata dalla Società, **partendo dai rapporti iniziali con il cliente straniero** per poi passare ai controlli post esportazione e terminare con l'installazione del prodotto;

I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici

Presunte violazioni della normativa europea e nazionale

In data 30 ottobre 2014 il MISE adottava un provvedimento di «catch all», che poneva a licenza un prodotto che la Società Alfa S.r.l. inviava nel mondo, il Trojan RCS Galileo. La Società Alfa otteneva successivamente la sospensione della clausola di catch all, iniziava ad esportare mediante autorizzazione globale che veniva a sua volta sospesa

Export Administration Regulations (EAR)

Il MISE sospendeva per un periodo di 6 mesi gli effetti della «catch all».

Il 31 dicembre 2014 l'UE pubblicò una nuova lista di prodotti duali, soggetti ad autorizzazione d'esportazione, che comprendeva anche il *Trojan RCS Galileo*. L'autorizzazione globale richiesta da Alfa Srl fu rilasciata il 3 aprile 2015.

Nella considerazione del cambiamento di situazione politica in alcuni tra i Paesi di destinazione precedentemente concessi alla Società, nel marzo del 2016 il MISE revocava, con *decorrenza immediata* l'autorizzazione globale in precedenza concessa. Di conseguenza, per le successive esportazioni la Società avrebbe dovuto richiedere ed ottenere solo autorizzazioni specifiche individuali.

Un nuovo scandalo di spionaggio e sorveglianza di oppositori politici che ha investito il Messico e la società Alfa Srl, dove emergeva come molti giornalisti, attivisti ed esponenti della società civile siano stati presi di mira con diversi strumenti di intercettazione.

L'ex governatore Moreno Valle avrebbe ordinato di spiare i suoi oppositori e alleati, incluso lo stesso presidente del Messico, utilizzando vari sistemi, tra cui anche un software in grado di infettare i dispositivi per sorvegliarne le attività, software di nome Galileo, di provenienza italiana.

I requisiti minimi di idoneità di un *Export Compliance Programme*. Il ruolo dei consulenti tecnici

L'esperienza di Deloitte nell'implementazione di Programmi di *Export Compliance*

L'esperienza acquisita in progetti di implementazione di programmi di *export compliance* e di gestione di situazioni «*critiche*» permette al consulente di:

- comprendere le esigenze del cliente individuando i maggiori rischi per l'azienda in ambito *export compliance*
- interfacciarsi produttivamente con le diverse funzioni aziendali
- costruire un programma di *export compliance* che sia *tailor-made* («sartorializzato»)
- supportare l'adeguamento di «*policies & procedures*»
- essere un buon mediatore tra le esigenze del cliente e le c.d. «*expectations of regulators*»
- supportare attività di audit interno
- supportare la somministrazione di formazione costante ed aggiornata



Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

© 2017 Deloitte Financial Advisory S.r.l.